



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - Verona
Seminario su D.G.R.V. 1400/2017 (nuove disposizioni alla Direttiva
Comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997) e D.G.R.V. 1331/2017
(misure di conservazione)

12 aprile 2018 – Verona - via Via Sommacampagna 63d/e

Gianluca Salogni

La valutazione secondo la DGRV 1400/2017 aspetti normativi e procedure

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

Fonti normative

[invariato]

Direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii.

D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)

Legge 221/2015 (green economy)

D.lgs 222/2016

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

1. PREMESSA

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi. *[invariato]*

Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

La procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e ~~il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/43/Cee.~~ gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale *regionale e/o provinciale*, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 *[modificato]*

Ogni autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3. LA PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA *[invariato]*

La procedura di valutazione di incidenza ha carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento amministrativo di approvazione del piano, progetto o intervento cui inerisce.

Ha inizio su istanza del proponente o dell'autorità procedente con la presentazione dello studio per la valutazione di incidenza; segue una fase istruttoria nella quale l'autorità competente può chiedere integrazioni o chiarimenti; si conclude con un atto di valutazione che assume efficacia vincolante per l'autorità competente ai fini dell'approvazione finale del piano, progetto o intervento.

La procedura di valutazione deve essere svolta nei modi e nei termini di cui ai paragrafi successivi.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.1. AUTORITÀ COMPETENTI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA *[modificato]*

~~La disciplina in materia di valutazione di incidenza è di competenza della Regione cui spetta anche l'individuazione delle autorità competenti per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi (art. 5, c. 5, del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.).~~

La valutazione di incidenza è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.

~~La valutazione di incidenza, da effettuarsi nei modi e nei termini di cui al presente allegato A, è svolta dall'autorità pubblica competente all'approvazione del piano, progetto o intervento.~~

La valutazione di incidenza costituisce parte integrante del provvedimento finale di approvazione del piano, progetto o intervento. *[invariato]*

~~Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente all'approvazione verifica l'effettiva non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza e ne dà evidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.~~

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

~~All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è il Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza cui spetta la valutazione, sulla base degli studi elaborati, nei seguenti casi:~~

In deroga a quanto sopra la Regione del Veneto è autorità competente nei seguenti casi:

1. piani, progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri; *[invariato]*
2. piani, progetti o interventi che prevedono **misure di compensazione** di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.; *[invariato]*
3. casi di procedura di infrazione relativi alle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce; *[invariato]*
4. piani o linee guida che individuano progetti o interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza, il cui proponente o autorità procedente sia un ente pubblico; *[invariato]*
5. interventi che non sono sottoposti ad alcun regime autorizzativo o approvativo e che non sono ricompresi tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, ma che possono interferire con i siti della rete Natura 2000. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

~~In tutti questi casi, l'istanza di valutazione, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione, deve essere trasmessa dall'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, tutta la documentazione predisposta per la procedura di valutazione di incidenza.~~

Nell'ipotesi in cui il piano, progetto o intervento sia sottoposto a VAS o VIA, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente per il procedimento di VAS o VIA svolge anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza. *[invariato]*

[aggiunto] Per i piani, progetti o interventi di cui al paragrafo 2.2, l'autorità competente, come individuata nel presente paragrafo, dà evidenza della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza nell'atto di approvazione o autorizzazione.

[spstato qui] All'interno dell'amministrazione regionale, l'autorità competente per la valutazione di incidenza è individuata nel Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza. *[omesso: fatto salvi i casi di VAS e VIA]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.1.1 ENTI GESTORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Nei casi previsti dall'allegato D, l'autorità competente per l'approvazione acquisisce preventivamente il parere dell'Ente gestore delle Aree Naturali protette. A tal fine, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, l'autorità competente per l'approvazione invia all'Ente gestore lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento. *[invariato]*

L'Ente gestore delle Aree Naturali Protette ha facoltà di esprimere il proprio parere entro 20 (venti) giorni dal ricevimento dello studio, decorsi i quali se ne prescinde. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Tale parere, non vincolante, è richiesto esclusivamente nelle seguenti ipotesi: *[invariato]*

- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette e risulta compresa nell'ambito disciplinato da un piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 approvato; *[invariato]*
- l'area oggetto di valutazione interessa le aree naturali protette il cui Piano Ambientale ha recepito i contenuti di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. *[invariato]*

Il parere è espresso esclusivamente per evidenziare gli elementi contrastanti con le tutele definite nel piano di gestione dei siti della rete Natura 2000 o nel Piano Ambientale per gli habitat e per le specie inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.2. ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

All'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza spetta, inoltre, l'esercizio dei seguenti compiti: *[invariato]*

- rilascio dell'esito della procedura istruttoria per la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi di competenza di altre strutture regionali che ne facciano specifica richiesta; *[invariato]*
- esame e espressione dell'esito istruttorio sui programmi di monitoraggio elaborati ai sensi del paragrafo 2.1.3 e sulle varianti proposte alle misure di compensazione relativi a piani, progetti e interventi già approvati dall'autorità competente; *[invariato]*
- controllo e validazione sull'esecuzione dei monitoraggi di cui al paragrafo 2.1.3 del presente allegato, valutazione dei dati prodotti e dell'elaborazione dei risultati, verifica del raggiungimento degli obiettivi, messa a disposizione delle risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, anche per un loro eventuale inoltro alla Commissione europea; *[invariato]*
- esame e formulazione del provvedimento relativamente a piani, progetti o interventi per i quali la Commissione europea o il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, hanno chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel caso di piani, progetti o interventi l'autorità competente per la valutazione di incidenza effettua la valutazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello studio di incidenza. *[invariato]*

L'autorità competente per la valutazione di incidenza può chiedere una sola volta integrazioni allo studio per la valutazione di incidenza e il termine per la valutazione decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima. L'autorità competente può sospendere, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni, il termine per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa e direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. *[invariato]*

Il termine di effettuazione della valutazione di incidenza è ricompreso in quelli previsti per le procedure di VAS e VIA, e relative verifiche di assoggettabilità. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.3 TERMINE DI CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione d'incidenza dovrà necessariamente tenere conto anche di eventuali adeguamenti progettuali o modifiche, intervenuti a seguito della fase di consultazione con relative osservazioni e controdeduzioni, nell'iter delle succitate procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). *[aggiunto]*

Nel caso di valutazione di incidenza con esito positivo, anche con prescrizioni, il provvedimento rilasciato dall'autorità competente ha validità *[temporale]* pari all'autorizzazione nel quale è ricompreso in considerazione del suo carattere endoprocedimentale. *[aggiunto]*

Eventuali modifiche sostanziali apportate al piano, progetto, intervento esaminato e comunque in grado di generare aumenti di superficie occupata al suolo, volumetrici o di scarichi, emissioni, polveri nelle matrici naturali o comunque riconducibili anche ad uno solo dei fattori di cui all'allegato B al presente provvedimento, comportano automaticamente la decadenza del precedente provvedimento che contiene gli esiti della valutazione di incidenza. *[aggiunto]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. *[aggiunto]*

Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la “relazione tecnica” con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000. *[aggiunto]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: *[aggiunto]*

~~Gli elaborati da presentare per la procedura di valutazione di incidenza sono:~~

1. lo studio per la valutazione di incidenza; *[invariato]*
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente; *[invariato]*
3. la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; *[invariato]*
4. il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; *[invariato]*
5. gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento; *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Tali elaborati, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), devono essere inoltrati a mezzo PEC e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. *[invariato]*

Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata da un supporto digitale. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3.4 ELENCO DEGLI ELABORATI DA PRESENTARE

MOLTA ATTENZIONE VA POSTA ALLA PRESENZA E CORRETTEZZA DEI FILE VETTORIALI:

1. devono sempre essere presenti almeno quelli relativi alle fasi 2.1 e 2.3 (eventualmente 3.1) in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali e in un sistema di riferimento che ne consenta la corretta localizzazione e visualizzazione (in particolare i file della fase 2.3 devono sempre rappresentare i seguenti attributi: **identificativo** (ID), **estensione**, **durata**, un eventuale campo note)
2. è necessario che i dati vettoriali siano **topologicamente corretti**
3. è necessario che venga fornito il metadato secondo lo standard “RNDT - DM 10 novembre 2011”(coerente con le specifiche INSPIRE - direttiva 2007/2/Ce)
[per la corretta compilazione del metadato si può far riferimento al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>]
4. Al fine di consentire l’acquisizione dei dati vettoriali richiesti, prima della trasmissione a mezzo PEC, qualora i file fossero *.shp, si suggerisce di convertire in formato *.gml e successivamente modificare l’estensione in formato *.txt

dati in formato vettoriale

Fase 2.1 - le aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi;

Fase 2.3 – limiti spaziali dell'analisi;

Fase 3.1 – eventuali rilievi e dati raccolti su habitat e specie (acquisiti in accordo con par. 2.1.3 dell'allegato A)

caratteristiche dei dati in formato vettoriale

- *formato vettoriale per i sistemi informativi geografici (gml)*
- *conformi con le specifiche cartografiche regionali (sistema di riferimento esplicito (preferito ETRF2000), DGR 1066/2007)*
- *topologicamente corretti (no: duplicates, gaps, invalid geometries, [overlap])*
- *congruità della primitiva geometrica rispetto all'entità da rappresentare (area, linea, punto)*
- *metadati (<http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/metadati>):*
 - metadati (MD_Metadata)
 - rappresentazione spaziale dei dati (MD_SpatialRepresentation)
 - sistema di riferimento (MD_ReferenceSystem)
 - identificazione (MD_Identification)
 - identificazione dei dati (MD_DataIdentification)
 - distribuzione (MD_Distribution)
 - qualità dei dati (MD_DataQuality)

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 17 della direttiva 92/43/Cee, l'autorità competente all'approvazione di piani, progetti o interventi, entro 15 (*quindici*) giorni dalla conclusione del procedimento, invia all'autorità regionale per la valutazione di incidenza copia digitale contenente lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento oltre al provvedimento di conclusione del procedimento comprensivo della valutazione di incidenza *[invariato]*

PER INOLTARE LE PRATICHE OCCORRE:

1. fare una lettera accompagnatoria FIRMATA e PROTOCOLLATA ad oggetto: "VINCA D.G.R. 1400/2017 -Monitoraggio ex art. 17 direttiva 92/43/Cee:" poi in alternativa "piano/progetto/intervento denominato" e denominazione del piano/progetto/intervento – LA NOTA NON DEVE ESSERE COMPRESSA (zip, rar o altro)
2. allegare alla nota tutti gli elaborati che NON DEVONO ESSERE COMPRESSI (studio, file vettoriali, istruttoria tecnica, provvedimento, elaborati del piano-progetto-intervento...)
3. indirizzare a coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it e NON a protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4. MONITORAGGIO EX ART. 17 DIRETTIVA 92/43/Cee

ELENCO DEGLI ELABORATI PRESENTATI DAL PROPONENTE DA INVIARE

1. lo studio per la valutazione di incidenza;
2. la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000) qualora non già in possesso dell'autorità competente;
3. la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F;
4. gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento;

ELENCO DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DA INVIARE

1. relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza
2. atto conclusivo, che richiama gli esiti della valutazione di incidenza (**ATTENZIONE NON SI APPROVA LO STUDIO, MA SI EFFETTUA LA VALUTAZIONE CHE PUO' AVERE ESITO POSITIVO, ANCHE CON PRESCRIZIONI, O NEGATIVO**)

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

5. VIGILANZA E INDIRIZZO

Nell'esercizio delle attività assegnate, gli enti debbono osservare le delibere, direttive e atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Giunta regionale in materia di valutazione di incidenza, nonché le istruzioni e direttive statali. *[invariato]*

In caso di riscontrata omissione o difformità rispetto alle disposizioni statali e comunitarie in materia, l'autorità regionale competente per la valutazione di incidenza informa tempestivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il seguito di competenza. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

~~2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI PER I QUALI NON È NECESSARIA LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA~~

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione”* dei siti della rete Natura 2000 *“ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti”* tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.
[invariato]

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere delle seguenti condizioni: *[invariato]*

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 *[aggiunto] e previsti dai Piani di Gestione;*

segue

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati [aggiunto]:

1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;
4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;
5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;
6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;
8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;
9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;
10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;
13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;
14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;
15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;
16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., né aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come “bosco”, effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell’area;
18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell’apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;
19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;
20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Per modifiche non sostanziali *o non significative, di cui al precedente elenco puntato*, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione. *[modificato]*

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura si applica a piani, progetti e interventi che non sono ricompresi nella precedente casistica e che da tali programmi derivino. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati *e a definire chiaramente la rispondenza ai casi di non necessità della valutazione di incidenza, con riferimento all'elenco di cui sopra. [modificato con aggiunte]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa “relazione tecnica” non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

2.3 PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Lo studio per la valutazione di incidenza è, preferibilmente, predisposto da un gruppo interdisciplinare con competenze relative sia al piano, progetto o intervento proposto, sia rispetto ai valori tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce. *[invariato]*

Lo studio è obbligatoriamente firmato in originale da professionisti con conoscenza ed esperienza specifica e documentabile riguardante gli habitat e le specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce e rispetto ai metodi di analisi e monitoraggio riferibili ai precedenti habitat e specie. Il possesso di effettive competenze in materia è comprovato dalla produzione, qualora non già in possesso dell'autorità competente, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (allegato G) *[invariato]*

La dichiarazione sostitutiva deve essere allegato separato dallo studio per la valutazione di incidenza consegnato. *[invariato]*

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Inoltre, per le finalità di cui all'art. 3-*sexies* del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente, o suo delegato, allega allo studio una dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (allegato F) in cui dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone lo studio per la valutazione di incidenza, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.Lgs 30/2005 e ss.mm.ii. *[invariato]*

Dichiara, altresì, di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione dello studio.

Inoltre, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari nazionali e internazionali, in ordine all'utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio da parte di persone direttamente o indirettamente coinvolte. Infine, riconosce alla autorità competente e all'autorità regionale il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e risultati dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell'autore.

[invariato]

D.G.R. 1400/2014 – Allegato A

PROFESSIONALITÀ COMPETENTI ALLA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

NON È RICHIESTA!

perciò lo stesso proponente (e chiunque altro) può compilare e firmare la dichiarazione

nel presentare la dichiarazione prevista dall'allegato E, NON sono mai necessari gli allegati F e G

D.G.R. 1400/2014 – Allegato E

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La/Il sottoscritta/o || nata/o a || prov. || il || e residente in || nel Comune di || prov.
|| CAP || tel. || fax || email

in qualità di || del piano – progetto – intervento denominato

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto
riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista

dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° del al punto / ai punti

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

DATA || FIRMA

[invariato]

D.G.R. 1400/2017 – Allegato E

Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.

Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA || FIRMA

[invariato]

D.G.R. 1400/2017 – Allegato E

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione.

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: || con sede in || Via || n. || CAP

Il Responsabile del trattamento è || con sede in || Via || n. || CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

DATA _____ II DICHIARANTE _____

[invariato]

D.G.R. 1400/2014 – Allegato E

RELAZIONE TECNICA - COSA VIENE VERIFICATO

caso 23 - piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura

2000 - l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza può essere quella riferibile al caso 23 solo ed esclusivamente quando gli interventi non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce

1. presenza di habitat tutelati → su habitat o se gli effetti raggiungono l'habitat (effetti significativi negativi sono possibili)
2. presenza di specie → se interessa direttamente la specie o i suoi habitat (effetti significativi negativi sono possibili)
oppure è corretta anche se non interessa direttamente la specie (cronoprogramma) e non cambia l'idoneità dell'habitat di specie (verifica sul cambiamento di copertura del suolo rispetto all'idoneità delle specie)
[per idoneità si può fare riferimento a BioScore: <http://www.bioscore.eu/download.html>]

D.G.R. 1400/2017 – Allegato E

P r o c e d u r a

La verifica della non necessità di valutazione di incidenza perciò comprende:

1. un piano, progetto o intervento che non necessita della valutazione (all. A, par. 2.2), accompagnato da una dichiarazione secondo l'allegato E ed eventuale relazione tecnica (con tutti gli altri documenti necessari per le procedure valutative richieste da tale procedimento)
2. una richiesta di approvazione di tale piano progetto o intervento presso l'Autorità competente deputata, che è responsabile della procedura
3. l'istruttoria finalizzata a dare seguito alla richiesta, che comprende la verifica della rispondenza della dichiarazione e l'eventuale integrazione di questa da parte del proponente o sulla base di dati provenienti da altre fonti
4. il provvedimento di autorizzazione (s.l.) che comprende esplicitamente la verifica della non necessità di valutazione di incidenza (nelle motivazioni del provvedimento)

Procedura

La valutazione di incidenza comprende:

1. un piano, progetto o intervento che necessita della valutazione, accompagnato da uno studio per la valutazione di incidenza che ne è parte integrante (con tutti gli altri documenti necessari per le procedure valutative richieste da tale procedimento)
2. una richiesta di approvazione di tale piano progetto o intervento presso l'Autorità competente deputata, che è responsabile della valutazione di incidenza
3. l'istruttoria finalizzata a dare seguito alla richiesta, che comprende l'esame dello studio presentato e l'eventuale integrazione di questo da parte del proponente o sulla base di dati provenienti da altre fonti
4. la valutazione di incidenza (vera e propria) che è esito dell'attività istruttoria condotta
5. il provvedimento di autorizzazione (s.l.) che comprende esplicitamente la valutazione di incidenza (motivazioni del provvedimento)
6. l'eventuale monitoraggio e follow-up (verifica del monitoraggio da parte dell'Autorità competente)

P r e m e s s e

Obbiettivi e scala delle valutazioni ambientali

1. quantificare l'estensione e lo stato-grado di conservazione delle risorse naturali e la loro possibilità di subire danni o perdite non riparabili
2. quantificare tutti i fattori (chimici, fisici, biologici, economici, sociali) rilevanti per il cambiamento di tale stato-grado di conservazione dovuti a ciò che è stato proposto
3. fornire previsioni (valutazione) obiettive, affidabili, verificabili e condivisibili (partecipazione - consultazione → concertazione)

P r e m e s s e

Il metodo scientifico è la modalità -razionale-, in questo momento storico, per raggiungere una conoscenza delle risorse naturali e dei processi che le coinvolgono oggettiva, affidabile, verificabile e condivisibile

Si basa su:

1. la raccolta di evidenze empiriche attraverso l'osservazione diretta in natura e l'esperimento in laboratorio (metodo sperimentale)
2. la formulazione di ipotesi e teorie in grado di spiegare quanto osservato

P r e m e s s e

Previsione - verifica degli effetti

1. identificare l'“unità biologica” che interessa la valutazione (individuo, popolazione, comunità, habitat, ecosistema, bioma, ...)
2. identificare i fattori che possono danneggiare tali unità
3. determinare come e quanto ciò che è stato proposto cambierà lo stato-grado di conservazione di tale unità alterando gli elementi abiotici, biologici e i processi (“unità strutturali e funzionali”) che la caratterizzano
4. essere in grado di distinguere tra i cambiamenti naturali, quelli dovuti da altri fattori di pressione antropici e quelli derivanti da ciò che si sta valutando

P r e m e s s e

Criteri che i metodi di valutazione dovrebbero rispettare:

1. documentare e presentare i **dati** a supporto della valutazione in modo che sia possibile comparare lo stato attuale con gli scenari futuri
2. avere **capacità predittive** e distinguere sulla base di quanto può avvenire naturalmente rispetto alle proposte attività
3. essere **applicabili** nella pratica, tenendo conto della disponibilità di dati, di tempi adeguati e dei costi
4. essere **accurati e precisi** a sufficienza per distinguere i differenti tipi di effetti e la loro importanza
5. fornire dati che abbiano un reale e **valido significato biologico**, comprensibili al decisore e ai cittadini interessati
6. essere **completi**, con la possibilità di miglioramento dell'efficienza basata su il progresso delle conoscenze scientifiche e sullo stato-grado di conservazione dei beni tutelati

Decisione 2011/484/UE

Concetto Stato e Grado

Il grado di conservazione di habitat e specie è il parametro base e corrisponde:

1. per gli habitat, a quanto osservato nella singola porzione unitaria (singolo poligono in ambiente GIS)
2. per le specie, a quanto osservato per la singola popolazione (o per la frazione di quella popolazione che frequenta il territorio amministrativo considerato)
- per le specie può includere territori molto ristretti (es. pelobate) o decisamente ampi (es. avifauna – grandi carnivori) - raramente (se non mai) corrisponde ai siti della rete Natura 2000 o alla regione biogeografica

Lo stato di conservazione di habitat e specie fa riferimento a:

1. la regione biogeografica di riferimento oppure
2. il sito tutelato

perciò è un indice sintetico che basandosi sul grado di conservazione viene attribuito a siti e regioni biogeografiche (in genere gli stati membri utilizzano una media pesata)

D.G.R. 1400/2014 – Allegato A

2.1 - CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

L'obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000, *indipendentemente dalla loro collocazione geografica* [aggiunto]. Con interventi si intendono tutte le attività riportate nell'allegato B non ricomprese in piani o progetti. Non sono soggetti alla procedura per la valutazione di incidenza i piani, i progetti e gli interventi di cui al paragrafo 2.2.

Tutti gli studi per la valutazione di incidenza prevedono l'effettuazione della selezione preliminare (screening). Nei casi in cui siano evidenziate incidenze significative negative su habitat o specie dovrà essere sempre effettuata anche la valutazione appropriata, affinché il piano, progetto o intervento possa avere esito favorevole per l'approvazione.

2.1.1 SELEZIONE PRELIMINARE (SCREENING)

La selezione preliminare si compone di quattro fasi sequenziali che devono essere sempre svolte. La prima fase verifica la necessità di procedere con lo studio in quanto il piano, progetto o intervento *non ricade tra quelli esclusi dalla procedura per la valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2 [modificato]*. La seconda fase descrive il piano, progetto o intervento e ne individua e misura gli effetti. La terza fase verifica se gli effetti si traducano in incidenze significative negative sugli habitat e le specie tutelati nei siti della rete Natura 2000. La quarta fase riassume le informazioni delle precedenti ed è sottoscritta per autenticità dagli estensori dello studio.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Fase 1 – Verifica della ~~N~~necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza *[modificato]*

~~Gli estensori dello studio danno evidenza di aver verificato e motivano che il piano, il progetto o l'intervento non è ricompreso tra quelli per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza, poiché rientrante nelle fattispecie previste nel successivo paragrafo 2.2.~~

Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2.

Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2. In questa eventualità l'Autorità Competente potrà attivare verifiche a campione sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Fase 2 – Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti *[modificato]*

1. Descrizione del piano, progetto o intervento

~~I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, alla normativa introdotta, alle aree in cui si applicano le previsioni precedenti e al periodo di efficacia o validità.~~

I piani sono descritti rispetto alle strategie, agli obiettivi, alle azioni, al periodo di efficacia o validità e alla normativa.

I progetti e gli interventi sono descritti rispetto alle loro finalità, alle aree direttamente interessate, all'uso del suolo ~~nelle aree direttamente interessate in tali aree,~~ alle caratteristiche dimensionali, al cronoprogramma ~~(per i progetti nel dettaglio di costruzione, funzionamento, dismissione, recupero, per gli interventi in relazione al periodo di durata),~~ all'utilizzo delle risorse (rinnovabili e non rinnovabili), ~~al fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali~~ e alle eventuali precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

~~Analogamente, vanno descritte e dettagliate tutte le precauzioni assunte nei piani, progetti o interventi, atte a impedire o attenuare possibili effetti negativi, motivandone le ragioni. Tali dettagli di piani progetti e interventi non si configurano come misure di mitigazione o compensazione definite sulla base del successivo paragrafo 2.1.2.~~

Inoltre, va indicato se per l'efficacia o l'operatività completa del piano, progetto o intervento sono connessi o necessari ulteriori piani, progetti e interventi e se questi siano già stati adottati, approvati, autorizzati o previsti.

~~Rispetto alle aree in cui si applicano le determinazioni dei piani e alle aree direttamente interessate da progetti e interventi.~~ Per le aree direttamente interessate da piani, progetti e interventi va fornito necessariamente il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

2. Identificazione e misura degli effetti *[modificato]*

In relazione ai contenuti del piano, progetto o intervento, , è necessario verificare l'eventuale sussistenza di uno o più dei fattori riportati all'allegato B. ~~ciascuno dei fattori riportati all'allegato B deve essere esaminato per verificarne l'eventuale sussistenza.~~ Per ciascuno dei fattori individuati come sussistenti, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento. Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. E' possibile fare ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto" che va opportunamente motivato.

~~Per ciascuno dei fattori considerati, l'identificazione degli effetti avviene sulla base delle possibili variazioni delle condizioni in assenza del piano, progetto o intervento e queste (variazioni) dovranno essere descritte facendo riferimento ai seguenti parametri: [1] estensione, [2] durata, [3] magnitudine/intensità, [4] periodicità, [5] frequenza, [6] probabilità di accadimento. Nel caso dei piani tali effetti sono identificati anche con riferimento ai fattori elencati nell'allegato B determinati da piani, progetti e interventi che dal piano esaminato sono consentiti.~~

~~Qualora alcuni dei precedenti parametri non fossero calcolabili, deve essere considerata la situazione peggiore possibile in ragione del principio di precauzione e in riferimento a quanto consentito dalle norme ambientali vigenti. In relazione a ciascun fattore individuato deve anche essere indicato se esso derivi da una precauzione, precedentemente descritta, idonea a impedire o attenuare possibili effetti negativi.~~

D.G.R. 2299/2014 – Allegato A

~~Qualora per l'identificazione e misura degli effetti si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto "giudizio esperto", la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere una prescrizione che obbliga allo svolgimento di un monitoraggio in accordo con un programma di monitoraggio redatto secondo il successivo paragrafo 2.1.3, con metodi che permettano di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.~~

~~Riguardo ai fattori individuati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.~~

~~Tutte le minacce, pressioni e attività, cui i fattori elencati nell'allegato B fanno riferimento, non esaminate nell'analisi, non sono di conseguenza valutabili e determinano sempre una prescrizione nella valutazione di incidenza e nell'atto approvativo che obbliga il proponente a non svolgere o attuare ulteriori attività rispetto a quanto è stato valutato.~~

~~Per ogni fattore riconosciuto deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.~~

Analisi effetti – software previsionali







una famiglia di plugin in ambiente QGIS in grado di effettuare analisi di screening allo scopo di valutare potenziali effetti ambientali – al momento 6 moduli

1.  Dispersione atmosferica
2.  Dispersione in falda
3.  Trasporto soluti in falda
4.  Dispersione fluviale
5.  Dispersione in laghi e bacini
6.  Inquinamento acustico

Francesco Geri, Paolo Zatelli, Marco Ciolli [DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Università di Trento]
Gianluca Salogni

Analisi effetti – software previsionali

GUI



Analisi effetti – software previsionali

Acque

1) ADCIRC, 2) AQUATOX, 3) Bathtub, 4) BLTM, 5) BRANCH, 6) CE-QUAL-ICM, 7) CE-QUAL-R1, 8) CE-QUAL-RIV1, 9) CE-QUAL-W2, 10) CH3D-WES, 11) CMS, 12) DAFLOW, 13) DELFT3D, 14) DEM, 15) DR3M, 16) DYNLET, 17) EFDC, 18) EHSM3D, 19) EPA Screening Procedures, 20) FETRA, 21) GEOSFM, 22) GNOME, 23) GSSHA, 24) HEC-HMS, 25) HEC-RAS, 26) HSCTM2D, 27) HSPF, 28) ICWater, 29) John Paul's Model, 30) MECCA, 31) MIT Model, 32) OTEQ, 33) OTIS, 34) PRMS, 35) QUAL2K, 36) RAM4, 37) RECOVERY, 38) RIVMOD-H, 39) RMA2, 40) ROMS, 41) SED-2D, 42) SEDZL, 43) SERATRA, 44) SHARC, 45) SWMM, 46) WASP, 47) WIFM-SAL

Analisi effetti – software previsionali

Aria

1) AUSTAL2000, 2) CALINE4 (California LINE Source Dispersion Model), 3) CAMx (Comprehensive Air Quality Model with Extensions), 4) CAR-International, 5) CHIMERE, 6) ENVI-met, 7) GEOS-Chem, 8) GLEMOS (Global EMEP Multi-media Modelling System), 9) GRAL (Graz Lagrangian Model), 10) MCCM (Mesoscale Climate-Chemistry Model), 11) METPHOMOD (meteorology and chemistry model), 12) METRAS (MEsokaliges TRANsport und Stroemungsmodell), 13) MILORD (Model for the Investigation of Long Range Dispersion), 14) MM5 (Pennsylvania State University/National Center for Atmospheric Research mesoscale model), 15) OPS (Operational Priority Substances Model), 16) Puff-Particle Model (PPM), 17) RAMS-CEAM (Regional Atmospheric Modeling System), 18) SILAM (Air Quality and Emergency Modelling System), 19) STEM (Sulfur Transport and dEposition Model)

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3. Definizione dei limiti spaziali e temporali dell'analisi *[modificato]*

Sulla base dei paragrafi 1 e 2 della fase 2 si ricostruiscono i domini massimi spaziali e temporali di influenza del piano, progetto o intervento, quale involucro spaziale di tutti i suoi possibili effetti nel tempo. Questa caratterizzazione fornisce i limiti di validità dell'analisi (cfr. colonna “Presenza nell'area oggetto di analisi” nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Rispetto ai limiti spaziali e temporali dell'analisi deve essere fornito il dato nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4. Identificazione di tutti i piani, progetti e interventi che possono interagire congiuntamente. *[modificato]*

Devono essere identificati tutti gli ulteriori piani, progetti e interventi approvati ~~(già adottati o approvati)~~ i cui effetti si manifestano interamente o parzialmente all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi identificati al precedente paragrafo 3. Di tali effetti si dovrà tener conto al momento delle valutazioni di cui al paragrafo 3 della fase 3.

D.G.R. 1400/2014 – Allegato A

Fase 3 - Valutazione della significatività degli effetti

1. Identificazione degli elementi siti della rete Natura 2000 interessati *[modificato]*

Habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 interessati sono individuati in quanto localizzati all'interno dell'area di analisi, oppure perché l'area di analisi interessa ambiti in cui possono essere presenti popolazioni di specie per le quali è dimostrata una diretta connessione con tali siti.

Rispetto alle più recenti conoscenze scientifiche, opportunamente citate, sono descritti gli habitat e le specie presenti esclusivamente all'interno dei limiti dell'area di analisi, tenuto conto della specificità dei luoghi interessati, con particolare riferimento a: superficie, rappresentatività e grado di conservazione a livello locale, degli habitat di interesse comunitario; dimensione delle popolazioni, grado di isolamento, grado di conservazione a livello locale, delle specie di interesse comunitario e caratteristiche strutturali e funzionali degli ambienti in cui è possibile rinvenire tali popolazioni; rappresentatività degli habitat e specie individuati nell'area di analisi rispetto ai siti della rete Natura 2000 della regione biogeografica di riferimento

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Per gli habitat e le specie esterni all'area di analisi l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Presenza nell'area oggetto di analisi", "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Eventuali rilievi o dati raccolti per lo studio su habitat, habitat di specie e specie sono eseguiti in accordo con quanto riportato al successivo paragrafo 2.1.3 e devono essere forniti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

Rispetto agli elementi soprariportati si devono evidenziare e motivare le difficoltà incontrate o le eventuali carenze informative.

Modifiche alla cartografia degli habitat

Circolare esplicativa in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle Valutazioni di incidenza di cui alla direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. (Segreteria regionale all'Ambiente e Territorio, prot. n. 250930 del 08/05/2009)

La circolare esplicativa e il parere istruttorio

Nel verbale di istruttoria tecnica finalizzata all'approvazione dello specifico piano, progetto o intervento e della relativa Valutazione di Incidenza, gli uffici competenti danno atto degli eventuali cambiamenti della cartografia degli habitat e habitat di specie, chiarendo quale sia il riferimento fitosociologico corretto da tenere in considerazione per l'area in esame, verificando:

- l'aggiornamento della cartografia degli habitat (tutti i poligoni interessati dalla variazione);
- le considerazioni ecosistemiche in riferimento all'approccio fitosociologico (specie diagnostiche, sinecologia, spettro biologico, spettro corolocigo, sincorologia, frequenze e classi di presenza, sintassonomia)
- l'analisi della copertura del suolo e dell'uso del suolo (serie storiche, change detection)

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

2. Indicazioni e vincoli derivanti dalla normative vigenti e dagli strumenti di pianificazione *[modificato]*

Deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, delle vigenti misure di conservazione dei siti e della coerenza con gli strumenti di pianificazione e di gestione vigenti.

~~In riferimento alla integrità e coerenza della rete Natura 2000, agli habitat e alle specie interessati dall'analisi, deve essere data evidenza del rispetto della normativa vigente, della coerenza con piani adottati e approvati e, in dettaglio, della coerenza con le indicazioni derivanti dalle misure di conservazione nazionali e regionali e dagli eventuali piani di gestione dei siti interessati.~~

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie nei confronti dei quali si producono *[modificato]*

Ciascuno degli habitat e specie all'interno dell'area di analisi, *come definita al paragrafo 3 della fase 2 [aggiunto]*, deve essere messo in relazione con gli effetti individuati al paragrafo 2 della fase 2. Se ci sono habitat e specie che non possono subire tali effetti deve essere spiegato il motivo per cui essi non sono vulnerabili. Per gli habitat e specie non vulnerabili l'incidenza significativa negativa è nulla (cfr. colonne "Significatività negativa delle incidenze dirette" e "Significatività negativa delle incidenze indirette" nella tabella di valutazione riassuntiva della fase 4).

Le metodologie utilizzate per la valutazione della vulnerabilità agli effetti determinati dal piano, progetto o intervento devono essere esplicite e documentate in riferimento al grado di conservazione, anche qualora si facesse ricorso a ~~metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il~~ al cosiddetto "giudizio esperto".

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Per ciascun habitat e specie deve essere indicato se l'effetto è [1] diretto o indiretto, [2] a breve o a lungo termine, [3] durevole o reversibile, e [4] deve essere definito in relazione alle diverse fasi del cronoprogramma di attuazione del piano, progetto o intervento.

Inoltre, rispetto a tutti gli effetti individuabili dal paragrafo 4 della fase 2 e dall'azione congiunta di più effetti descritti in precedenza, deve essere indicato per ciascun habitat, habitat di specie e specie se l'effetto sia [5] isolato o agisca in sinergia con altri effetti, e se l'effetto [6] possa essere cumulativo o sinergico con quello di altri ~~piani, progetti o interventi~~ piani vigenti e, progetti o interventi già autorizzati al momento dell'analisi.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4. Previsione e valutazione della significatività degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e specie. *[in piccola parte modificato]*

Per ciascun habitat e specie deve essere quantificato e motivato, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili e con metodi coerenti rispetto agli effetti individuati, se l'effetto sia negativo e se l'effetto sia significativo. L'effetto è una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dell'area di analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano progetto o intervento che si sta valutando.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4.1 Verifica del grado di conservazione degli habitat

La verifica del grado di conservazione degli habitat comprende tre sottocriteri: i) il grado di conservazione della struttura, ii) il grado di conservazione delle funzioni, iii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con quanto previsto dal manuale d'interpretazione degli habitat (e ogni altra informazione scientifica integrativa pertinente al contesto analizzato) e con lo stesso tipo di habitat in altri siti della medesima regione biogeografica.

Il grado di conservazione delle funzioni verifica: a) il mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi, b) le capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

4.2 Verifica del grado di conservazione delle specie

La verifica del grado di conservazione delle specie comprende due sottocriteri: i) il grado di conservazione degli habitat di specie, ii) la possibilità di ripristino.

Il grado di conservazione degli habitat di specie individua il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie attraverso la valutazione globale degli elementi dell'habitat in relazione ai bisogni biologici di una specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutati la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

La possibilità di ripristino indica fino a che punto sia sostenibile il ripristino di un habitat di specie, includendo una valutazione della possibilità di vita della popolazione considerata, e verifica: a) la fattibilità da un punto di vista scientifico, b) se il ripristino è economicamente giustificato tenendo conto del grado di minaccia e della rarità dell'habitat di specie.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

I criteri in base ai quali sono riconosciuti i diversi livelli di significatività degli effetti (incidenza non significativa – bassa – media – alta) con riferimento agli habitat e alle specie devono essere espressamente indicati e descritti. Parimenti, le metodologie utilizzate per la valutazione degli effetti devono essere espresse e documentate, ~~anche qualora si facesse ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”.~~

Qualora siano riconosciute incidenze significative basse, medie o alte devono essere forniti gli areali nei quali ciascun habitat e specie interessati subiscono tali effetti nel formato vettoriale per i sistemi informativi geografici, in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Fase 4 – Sintesi delle informazioni ed esito della selezione preliminare

Le informazioni rilevate e le determinazioni assunte nelle fasi 1, 2 e 3 della selezione preliminare sono sintetizzate secondo lo schema di seguito riportato

Dati identificativi del piano, progetto o intervento

Intestazione – Titolo // Proponente – Committente // Autorità procedente // Autorità competente all'approvazione // Professionisti incaricati dello studio // Comuni interessati // Descrizione sintetica // Codice e denominazione dei siti Natura 2000 interessati // Indicazione di altri piani, progetti o interventi che possano dare effetti congiunti

Valutazione della significatività degli effetti

Esito dello studio di selezione preliminare e sintesi della valutazione circa gli effetti negativi sul sito o sulla regione biogeografica // Consultazione con gli Organi ed Enti competenti, soggetti interessati e risultati della consultazione

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Dati raccolti per l'elaborazione – Bibliografia

Livello di completezza delle informazioni // Responsabili della verifica // Luogo dove possono essere reperiti e visionati i dati utilizzati

Tabella di valutazione riassuntiva di habitat e specie
Habitat / Specie(sia tutti quelli riportati nei formulari, sia gli ulteriori habitat e specie rilevati)

Presenza nell'area oggetto di analisi // Significatività negativa delle incidenze dirette // Significatività negativa delle incidenze indirette // Presenza di effetti sinergici e cumulativi

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

Dichiarazione firmata

La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione.

E indicare, datare e sottoscrivere una delle seguenti alternative:

1. con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

oppure

2. le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi sono possibili pertanto risulta necessario procedere con la valutazione appropriata.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

[modificato]

Esclusivamente nel caso di informazioni ritenute incomplete o non chiare dall'autorità competente, la valutazione e la conseguente approvazione dovrà contenere l'obbligo a effettuare un monitoraggio, in ossequio a un programma di monitoraggio redatto nei modi e nei termini prescritti nel successivo paragrafo 2.1.3. Tale monitoraggio tiene conto degli habitat e delle specie presenti e del relativo grado di conservazione precedente all'efficacia o all'attuazione del piano, progetto o intervento e utilizza metodi che permettono di distinguere chiaramente gli effetti dovuti al piano, progetto o intervento, da altri eventuali effetti concomitanti.

Nei casi in cui non è certa l'assenza di incidenza significativa negativa, l'autorità competente ha comunque la facoltà sia di richiedere eventuali precisazioni e integrazioni al fine di effettuare le verifiche ritenute necessarie, sia di richiedere il completamento della procedura di valutazione di incidenza con la valutazione appropriata, motivando tale richiesta esclusivamente in relazione alla tutela degli habitat e delle specie, presenti all'interno dell'area di analisi di cui al paragrafo 3 della fase 2 e inclusi nelle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato A

2.1.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA *[modificato]*

La valutazione appropriata esamina le soluzioni alternative al piano, progetto o intervento, le eventuali misure di mitigazione e, esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, le eventuali misure di compensazione in deroga a quanto disposto dalla Direttiva 92/43/Cee e dal D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

All'autorità competente per la valutazione di incidenza spetta la valutazione di:

...

2) piani, progetti o interventi che prevedono **misure di compensazione** di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

...

D.G.R. 1400/2017 – Allegato B

[invariato]

Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce

Si riporta di seguito l'elenco di pressioni, minacce e attività da utilizzare per uniformare tutte le informazioni pertinenti al grado di conservazione di habitat e specie nei siti della rete Natura 2000, con riferimento agli esiti degli studi per la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/Cee.

Tale elenco è stato elaborato dalla DG Ambiente e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e pubblicato nel portale di riferimento della Commissione europea a seguito della decisione di esecuzione della Commissione, del 11 luglio 2011, concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000 [notificata con il numero C(2011) 4892; Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 – 0070]. Questo elenco di codici è lo stesso utilizzato per la rendicontazione degli effetti delle attività sul grado di conservazione di habitat e specie ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat.

L'elenco di riferimento è esclusivamente in lingua inglese ed è stato tradotto in una versione italiana per favorirne una corretta applicazione.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato C

[invariato]

**FORMULARIO PER LA TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLA COMMISSIONE
EUROPEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee**
STATO MEMBRO: ITALIA **DATA:**

**Informazioni alla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 6 della direttiva Habitat (Dir. 92/43/Cee)**

DOCUMENTAZIONE TRASMESSA PER:

- ☐ informazione ☐ parere
(art. 6(4).1) (art. 6(4).2)

Autorità Competente:

Indirizzo:

Responsabile:

Tel., fax, e-mail:

D.G.R. 1400/2017 – Allegato D

[invariato]

SITI RICADENTI INTERAMENTE O PARZIALMENTE IN UN'AREA NATURALE PROTETTA NAZIONALE O REGIONALE, COME DEFINITA DALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N.394

Nel caso in cui l'area di analisi dello studio per la valutazione di incidenza coinvolga i seguenti siti, l'autorità competente per l'approvazione del piano, progetto o intervento invia all'Ente gestore dell'Area Naturale Protetta lo studio per la valutazione di incidenza, le autocertificazioni degli estensori dello studio, gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto o intervento entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento. L'elenco è stato stilato sulla base del D.M. 27 aprile 2010 n. 115 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che approva il VI elenco ufficiale delle aree protette ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato F

[invariato]

MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA

DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

La/Il sottoscritta/o, incaricata/o dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di elaborare il presente studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiara che gli atti ed elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all'esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Dichiara di aver provveduto in tutti i casi alla citazione delle fonti e degli autori del materiale scientifico e documentale utilizzato ai fini della redazione del presente studio.

Dichiara e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l'amministrazione regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941.

D.G.R. 1400/2017 – Allegato G

[invariato]

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

La/Il sottoscritta/o || nata/o a || prov. || il || e residente in || nel Comune di || prov. || CAP || tel. || fax || email || in qualità di || del piano – progetto – intervento denominato

DICHIARA

(barrare e compilare quanto di pertinenza)

- di essere iscritto nell'albo, registro o elenco || tenuto dalla seguente amministrazione pubblica
- di appartenere all'ordine professionale
- di essere in possesso del titolo di studio di || rilasciato da || il
- di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualifica tecnica

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

DATA || FIRMA



**Grazie per
l'attenzione!**

mail: **gianluca.salogni@regione.veneto.it**

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

web: www.regione.veneto.it

telefono **041 279 4632** – fax 041 279 4451